N. 139.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane di martedì 11 giugno p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la Regia prefettura di Piacenza avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada nazionale n. 20 *da Genova a Piacenza per Bobbio, in provincia di Piacenza, compreso fra il caseggiato di Dolgo e quello di Perino, della lunghezza di metri* 3094 40, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 173,402 53.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 18 marzo 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Piacenza.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di un anno successivo.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 600 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di lire 1200 di rendita in cartelle come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Piacenza.

Roma, 21 maggio 1872.

Per detto Ministero

2414 A. VERARDI, *Caposezione*.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI CAPUA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno 7 giugno 1872, alle ore 12 meridiane, si procederà in Capua, avanti il direttore territoriale d'artiglieria e nel locale della Direzione suddetta, situato nel Regio arsenale, al 1° piano, alla seguente provvista per mezzo di pubblici incanti, cioè:

LOTTO UNICO.

Rame diverso (Tombak) per bossoli, chilogr. 26800 *per L.* 107,200

da consegnarsi nei magazzini della stessa Direzione nel termine di giorni 40 pei primi 6700 chilogrammi, il rimanente dovrà essere consegnato dopo la prima introduzione in ragione di chilogrammi 6700 ogni trenta giorni, e così la provvista totale dovrà essere compiuta nel termine di giorni 130.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Sono fissati a giorni quindici i fatali per il ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per 100 maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei Depositi e Prestiti o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di L. 10,800 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 9 alle ore 11 ant. del giorno 7 giugno 1872.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Capua addì 20 maggio 1872.

Per la Direzione
Il Segretario: G. DE GENNARO.

2410

Intendenza Militare della Divisione di Torino

AVVISO.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 10 volgente mese di maggio, n. 19, per le provviste qui sottodescritte, è stato in incanto d'oggi deliberato ai seguenti ribassi:

QUALITÀ DELLE PROVVISTE	Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto	PREZZO	Importo di cadun lotto	Somma richiesta per la cauzione e per cadun lotto	RIBASSI OFFERTI
Pelli di vitello col pelo . .	2	N° 5000	L. 8 „ cad. pelle	L. 40000	L. 4000 „	L. 5 22 p. 100 per 1 lotto „ 5 25 „ per 1 lotto
Pelli di vitello naturale. .	2	„ 750	„ 5 50 „	„ 4125	„ 412 50	„ 2 10 „ per 2 lotti

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadono al mezzodì del giorno 27 del volgente mese, tempo medio di Roma, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà nessun conto delle offerte condizionate.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito succitato, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal suddetto avviso d'asta.

Torino, addì 22 maggio 1872.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: A. CEVA DI NUCETTO.

2415

INTENDENZA DI FINANZA DI ROMA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante una rivendita di generi di privativa situata nel comune di Castelnuovo di Porto in piazza del Governo, la quale deve effettuare le leve dei generi dai magazzini di Roma, è aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata e sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi in detta rivendita nell'anno precedente è stato:

Riguardo ai tabacchi di . . . . . L. 5630 20
„ al sale di . . . . . . „ 3586 „
E quindi in complesso di . . . . L. 9216 20

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, numero 459 (serie seconda).

Chi volesse aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del concorrente, e da tutti i documenti comprovanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il 24 di giugno 1872.

Trascorso questo termine le istanze che fossero presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente, a norma del menzionato decreto reale si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Roma, li 17 di maggio 1872.

Per l'Intendente: E. BASSANO.

2391

INTENDENZA DI FINANZA DI POTENZA

Vendita de' beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 *agosto* 1862, *numero* 793, *e* 24 *novembre* 1864, *n.* 2006, *ed eseguita dalla Società anonima per la vendita de' beni del Regno d'Italia, agente per conto del Governo.*

AVVISO D'ASTA.

Il pubblico è avvertito che nel giorno 19 giugno prossimo, alle ore 10 antim., si procederà nell'uffizio della Intendenza predetta, ai pubblici incanti, con riduzione di prezzo, per la diffinitiva aggiudicazione, a favore del migliore offerente, dello stabile descritto nell'elenco 57 (C. E.) depositato insieme ai relativi documenti nello stesso uffizio d'Intendenza.

Gl'incanti saranno presieduti dall'Intendente di finanza o da chi per esso, in rappresentanza della sopraddetta Società, la quale agisce in nome e per conto del Governo.

Lo stabile da alienarsi è sito in Matera.

Lotto 1°, che costituisce la prima parte della masseria Serra lo Parco, della estensione di tomola 300 13, pari ad ettari 123 67 00; stimato per lire 78,780 80, ed ora ridotto a lire 55,000.

L'asta sarà aperta sul prezzo come sopra ridotto, o su quello della maggiore offerta presentata prima dell'apertura degl'incanti; ogni offerta di aumento non potrà essere minore di L. 200.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno depositare presso la Intendenza suddetta od in altra cassa erariale, in danaro od in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del lotto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a chiunque di far lettura nel predetto uffizio.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, senza farsi luogo a ripetizione in caso di diserzione d'asta.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non intervengono almeno due oblatori.

Gli atti d'incanto ed il contratto di vendita sono esenti da qualunque tassa proporzionale, e saranno sottoposti al solo dritto fisso di una lira per l'aggiudicazione in quanto alla registrazione, ma saranno però soggetti alla tassa di cui all'art. 46 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520.

Il pagamento di questo dritto, delle spese di aggiudicazione, e della suddetta tassa, sono a carico dell'acquirente.

Potenza, 11 maggio 1872.

L'Intendente: G. PINNA C.

2353

NOTIFICANZA.
(3ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile e correzionale di Genova con suo decreto in data ventisei febbraio mille ottocento settantadue emesso in camera di consiglio, sul ricorso presentato dai signori Giuseppe e Giovanni fratelli Brunetti fu Giacomo domiciliati in Genova, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico di fare la restituzione del deposito di rendita pubblica descritto nella polizza numero quattro mila duecento settantanove, consistente in una cartella al portatore del consolidato cinque per cento mille ottocento sessant'uno, della rendita di lire duecento, col numero seicento trentacinque mila settecento settant'uno, con godimento dal primo luglio mille ottocento sessantanove, a Giuseppe e Giovanni fratelli Brunetti fu Giacomo, a ciascuno dei quali spetta la metà del detto deposito, essendo eredi del proprio fratello Assunto Brunetti. 1965

DELIBERAZIONE. 2220
(2ª *pubblicazione*)

La 4ª sezione del tribunale civile di Napoli con deliberazione del 22 aprile 1872 ha disposto:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulle uniformi conclusioni del Ministero Pubblico, inteso il rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano di eseguire il tramutamento di due certificati di rendita iscritta intestati a Tedesco Gelsomina di Raffaele, domiciliata in Napoli, l'uno di annue lire trecentocinque col n. quindicimila seicento trentaquattro, e di posizione seimila cinquecento trentacinque, e l'altro di annue lire quaranta, sotto il numero settantatremila dugento sette e di posizione diciassettemila ottocento ottantasette, e ne formi quindi uno solo certificato di lire trecento quarantacinque in testa alla signora Gaetana Tedesco del fu Gaetano, rilasciandolo alla medesima.

EUGENIO CALIFANO fu Giuseppe, domiciliato Strada S. Giovanni in Porta n. 29.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Reggio Emilia con suo decreto 24 febbraio 1872 autorizzava la Direzione Generale del Debito Pubblico al tramutamento del certificato nominativo di N. 71123, alla data 25 maggio 1863, dell'annua rendita di lire 25, intestata Innocenzo Vecchi di Reggio Emilia, defunto nel 27 ottobre 1867, in titolo al portatore ed alienarlo per pagamento di debiti incontrati dal detto titolare, i di cui eredi intestati sono Riccardo e Giuseppe Vecchi di Reggio suddetto.

Reggio d'Emilia, li 28 aprile 1872.

1988 Dott. GIAN PAOLO ZANONI.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Si rende noto al pubblico per tutti gli effetti di legge che il tribunale civile in Santa Maria Capua Vetere con deliberazione del 22 dicembre ultimo, ha ordinato che l'annua rendita di lire 485 iscritta sul Gran Libro di questo Regno a pro di Vincenzo Cafolla fu Giuseppe, sotto i numeri di certificato 140856, e del registro di posizione 71104, sia trasferita ed intestata a Cafolla Domenico fu Giuseppe.

1906 ANTONIO DE DOMINICIS, avv.

1986 **AVVISO.**
(3ª *pubblicazione*).

Per gli effetti dell'articolo 111 del Regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n° 5943, si porta a pubblica notizia, che sopra ricorso 18 marzo 1872, n° 57, da Odoni Giovanni Antonio e Ferrari Anna Maria ambedue domiciliati in Viconago, il R. Tribunale civile di Varese, ha pronunciato nel giorno 22 stesso mese in Camera di Consiglio sedenti li signori cav. Andrea Apostolo presidente, ed i giudici nob. Lampugnani e Griffini il seguente

Decreto:

È data facoltà ai ricorrenti Odoni Giovanni Antonio fu Carlo e Ferrari Anna Maria fu Giuseppe di Viconago, quali unici eredi del defunto Pietro Odoni in forza del testamento pubblicato con istromento 5 maggio 1869 nei rogiti dott. Parietti, di ritirare la somma di lire mille e relativi interessi insoluti di cui alla polizza 15 febbraio 1864, n. 462, pel deposito seguito nella Cassa centrale dei depositi e prestiti in Torino presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, a cauzione della surrogazione ordinaria, contratta da Odoni Pietro di Viconago ora defunto, surrogato nel 70° reggimento fanteria, ascritto al n. 2961 di matricola, ed assentato per la ferma di anni 11 in servizio provinciale nel 20 dicembre 1863.

Per gli istanti

SCOLARI avv. GIACOMO, Proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

La sottoscritta, con decreto del tribunale civile di Napoli del 22 maggio 1871, è stata autorizzata a fare intestare in suo nome il certificato di rendita iscritta sul Debito Pubblico di lire trecento venticinque, numero 128,838 e numero 56,416 del registro di posizione, già intestato al signor Giorgio Haëtzel, di cui la sottoscritta è sorella uterina ed unica erede. Ciò si rende noto a norma dell'articolo 89 del decreto del giorno 8 ottobre 1870.

2018 MARIA LUIGIA RUSSO.

ESTRATTO DI DECRETO
(3ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Siracusa (a' 23 marzo 1872) autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia ad operare il tramutamento della rendita in lire cento dieci annue derivante dal certificato di rendita del 27 marzo 1866, n. trentacinquemila quarantasette, e del registro di posizione 12,839 intestato al signor *Surdi Giuseppe fu Giovanni* domiciliato in Palermo in favore del di costui erede signor *Surdi Giovanni fu Giuseppe* domiciliato in Palermo.

Palermo, 4 aprile 1872.

1984 PIETRO GRAMIGNANI, avv. patr.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli in seconda sezione ha disposto come appresso:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio, ritenendo la pertinenza alla signora Caso Carmela fu Pasquale come erede del padre della rendita iscritta racchiusa nel certificato del 30 settembre 1862, segnata al numero 41000 in testa Caso Pasquale fu Nicola, ordina al Gran Libro del Debito Pubblico di tramutare la rendita suddetta in cartella al portatore in simil rendita di lire 170, che dall'agente di cambio signor Palmerindo de Monaco sarà consegnata ad essa richiedente Carmela Caso.

Così deliberato il dì 15 novembre 1871.
Firmati: Leopoldo de Luca presidente — Pasquale Pisani vicecancelliere.

Per estratto conforme

Il cancelliere del tribunale F. Scacone.

2013 ANDREA PETROFINO, avvocato.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli ha emesso il seguente decreto:

" Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, dispone che la Direzione del Debito Pubblico intesti a Carmina Gargiulo di Gennaro, domiciliata in Napoli, le annue lire duecento dieci di rendita risultanti dal certificato numero trentasettemila quattrocento trenta, intestate a Orgiula Angiola fu Pietro Andrea, domiciliata in Napoli.

" Così deliberato dai signori cav. Giovanni De Monte presidente, cav. Francesco Enrico Giordano, ed Enrico Niutta giudici il dì dieci aprile mille ottocento settantadue. — Giovanni De Monte, Gaetano Patini, vicecanc. „

Si rende tale decreto di pubblica ragione per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870.

Napoli, 29 aprile 1872.

2025 GERARDO FAUCHIER.

INSERZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Torino 23 aprile 1872 si autorizzò Marianna Bonetta fu Lorenzo e cav. Giovanni Gautier, tanto in proprio che nell'interesse di sua figlia minore Vittoria Deodata, quali unica erede immediata la prima e mediata la seconda dell'ingegnere Lorenzo Bonetta a ritirare dalla Cassa Depositi e Prestiti di Torino la rendita di lire 500, numero 364514 d'iscrizione, creazione 1849, consolidato cinque per cento, depositata dal cav. Bonetta Lorenzo per cauzione di Gavino Fogu appaltatore di opere a Sassari, coll'interessi dal 1° gennaio 1870; autorizzò la Cassa stessa a rilasciare la metà di detta rendita e relativi interessi alla Marianna Bonetta, e l'altra metà alla Vittoria Deodata Gautier, da intestarsi alla medesima.

Torino, 30 aprile 1872.

2041 AVV. GASCA, proc. c.

ESTRATTO
dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dalla quinta sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli.
(1ª *pubblicazione*)

Numero d'ordine 564.

Sulla dimanda de' signori Vincenzo, Raffaele, Giuseppe e Pasquale Pucino e conjugi Maria Concetta Pucino e Gaetano d'Aquino e conjugi Maria Clementina Pucino e Luigi Giuliano, tutti essi Pucino figli ed eredi del fu Filippo, domiciliati in Napoli presso il loro procuratore signor Ambrogio Greco, strada Pignasecca, numero ventuno.

Il tribunale ha deliberato come segue:

Il tribunale udito il rapporto del giudice delegato signor Mariottino, deliberando in camera di consiglio, uniformemente al Pubblico Ministero, dichiara che i signori Vincenzo, Raffaele, Giuseppe, Pasquale, Maria Concetta e Maria Clementina, sieno i legittimi eredi del padre loro Filippo.

Ordina quindi alla Direzione del Debito Pubblico del Regno che dell'annua rendita di lire tremila cento sessantacinque, risultante dal certificato numero cinquantasettemila novecento novantanove, numero tredicimila trecento settantuno del registro di posizione a favore di Pucino Filippo fu Vincenzo, a norma dell'istrumento di divisione del quattordici marzo ultimo scorso per notar Amodio, intesti annue lire seicento quindici a Pucino Vincenzo fu Filippo.

Annue lire cinquecentoventi a Pucino Raffaele fu Filippo,

Annue lire cinquecento cinquantacinque a Pucino Giuseppe fu Filippo.

Annue lire cinquecentoventicinque a Pucino Pasquale fu Filippo.

Annue lire settecento settantacinque a Pucino Maria Concetta fu Filippo

Ed annue lire centosettantacinque a Pucino Maria Clementina fu Filippo.

Così deliberato da' signori cavaliere Giovanni de Monte vicepresidente, Pasquale de Angelis ed Errico Mariottino giudici, il dì ventidue aprile mille ottocento settantadue.

Firmati: Giovanni de Monte — Gaetano Patini vicecancelliere.

Specifica:

Carta e marca da bollo . . . . L. 2 40
Per 2 facciate di scritturazione e repertorio centesimi . . . . „ 80

Totale . . . L. 3 20

Rilasciata al procuratore signor Ambrogio Greco, il dì 13 maggio 1872.

Per estratto conforme.

Pel sost.° procuratore del Re reggente la cancelleria del tribunale:

2348 PASQUALE PISANI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Andrea, Giovanni e Vittore fratelli Gallotti fu Francesco — Pietro, Francesco, Marta, Giuseppe Antonio fratelli e sorella Gallotti fu Giuseppe Antonio. — Marietta Bongiovanni vedova di Giovanni Gallotti quale legale amministratrice del minorenne di lei figlio Agostino Gallotti, tutti di Cannobio (Pallanza) hanno ottenuto il 2 maggio 1872 decreto del tribunale civile e correzionale di Pallanza, con cui si autorizzò la Direzione generale del Debito Pubblico a tramutare, previo annullamento dell'annotazione di vincolo che dichiarò cessato, il certificato sul consolidato italiano cinque per cento, num. 141444 dell'annua rendita di lire 105, nominativo alla fu Ciceri Maria nata Gallotti;

1° In altro certificato della rendita di lire 5 nominativo al minorenne Agostino Gallotti fu Giovanni, amministrato dalla di lui madre Marietta Bongiovanni vedova Gallotti, domiciliato in Cannobio cogli interessi esigibili a Novara.

2° In due cartelle al portatore della rendita di lire cinquanta caduna, da rimettersi il tutto ai ricorrenti.

Pallanza, 17 maggio 1872.

2363 ANGELO MANNI, notaio.

INTENDENZA DI FINANZA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI

AVVISO D'ASTA *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 22 giugno 1872, in una delle sale della prefettura di Aquila, alla presenza d'uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1 L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97, e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e di affissione del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nei capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 3 pom. nell'ufficio della sottoprefettura di Cittaducale.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. Si procederà ai termini dell'articolo 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, degli articoli 197, 205 e 461 del Codice penale austriaco, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					E. A. C.	Coppe Dest.					
104	1817	Aquila	Capitolo di San Massimo nella cattedrale	Terreno sem., sito in Aquila in contrada Sant'Antonio, sotto la chiesa o sotto il Casale di Sant'Antonio, segnato nella pianta topografica con le lettere iniziali F¹ F², conf. a levante gli eredi di Luigi Cappelli, a mezzogiorno gli stessi Cappelli, a ponente la strada delle praterie, ed a settentrione il terreno descritto al lotto 7° della pianta o tabella 1818. È riportato in catasto all'articolo 222, sez. G, a parte del num. 110, con l'imponibile di lire 50 73. NB. Nel controscritto valore vi è compenetrato quello di n. 62 alberi di pioppi e salici tra grandi e piccoli.	3 40 38	54 37	4931 70	493 17	350	25	
105	1818	Idem	Idem	Terreno seminatorio, sito in Aquila in contrada Sant'Antonio, o sotto la chiesa, o sotto il Casale di Sant'Antonio. Distinto nella pianta topografica con la lettera F³; conf. a levante gli eredi di Luigi Cappelli, a mezzogiorno i medesimi, ed il terreno descritto nel lotto 6° della pianta o tabella 1817, a ponente lo stradone di fronte alla chiesa, ed a settentrione la strada Nazionale. Riportato in catasto all'articolo 222, sez. G, numero 110 in parte, con la rendita di lire 42 50 . . . . . NB. Nel controscritto valore vi è compenetrato quello della siepe viva e n. 15 piccoli gelsi.	2 83 86	45 52	4435 80	443 53	345	25	
106	1819	Idem	Ide^m	Terreno seminatorio, sito in Aquila nella contrada Sant'Antonio o Vicenna Grande. Distinto nella pianta topografica con le lettere iniziali S² e S³, conf. a levante Biondi Berardino, a mezzogiorno la strada Nazionale, a ponente il terreno descritto nel lotto 9° della pianta o tabella 1820 ed a settentrione il Suffragio di San Sisto, ora l'Arcipretura di San Francesco di Paola e parte del terreno descritto al lotto 10° della pianta o tabella 1821. In catasto è riportato all'articolo 222, sez. F, num. 177 in parte, ed al num. 177², imponibile lire 93 90	3 83 94	61 35	4936 „	493 60	350	25	
107	1820	Idem	Idem	Terreno seminatorio, sito in Aquila in contrada Sant'Antonio o Vicenna Grande, distinto sulla pianta topografica con le lettere S¹ ed S⁵, conf. a levante il terreno descritto nel lotto 8° della pianta o tabella 1819, a mezzogiorno la strada Nazionale, a ponente la strada di S. Sisto ed a settentrione l'altro terreno descritto al lotto 10° della pianta o tabella 1821. Riportato in catasto all'artico 222, sez. F, n. 300, imponibile lire 91 77	4 67 64	75 02	6261 60	626 16	360	50	
108	1821	Idem	Idem	Terreno seminatorio, sito in Aquila in contrada Sant'Antonio o Vicenna Grande, segnato nella pianta topografica con la lettera S⁴, conf. a levante il Suffragio di S. Sisto, ora l'Arcipretura di San Francesco di Paola, a mezzogiorno il terreno descritto ai lotti 8 e 9 della pianta o tabelle 1819 e 1820, a ponente la strada di S. Sisto, ed a settentrione l'altro terreno descritto al lotto 11° e tabella 1822. È riportato in catasto all'articolo 222, sez. F a parte del n. 177, con l'imponibile di lire 69 86	2 54 89	41 „	4100 „	410 „	345	25	
109	1822	Idem	Idem	Terreno seminatorio, sito in Aquila in contrada Sant'Antonio o Vicenna Grande. Segnato nella pianta topografica con la lettera S⁶, conf. a levante il Suffragio di S. Sisto, ora l'Arcipretura di San Francesco di Paola, a mezzogiorno il terreno descritto al lotto 10° o tabella 1821, a ponente la strada di S. Sisto, ed a settentrione l'altro terreno descritto al lotto 12° o tabella 1823. Riportato in catasto all'articolo 222, sez. F, n. 177, in parte, rendita lire 107 07	2 75 36	44 16	4946 „	494 60	350	25	
110	1823	Idem	Ide	Terreno seminatorio, sito in Aquila in contrada Sant'Antonio o Vicenna Grande. Distinto nella pianta topografica con la lettera S⁸, conf. a levante Nardecchia Giuliano e Giammaria Oreste, a mezzogiorno il terreno descritto al lotto 11° o tabella 1822, a ponente la strada di S. Sisto ed a settentrione i fratelli Barone Rivera. Riportato nel catasto all'articolo 222, sez. F, a parte del n. 177, con l'imponibile di lire 88 40	2 22 31	35 30	4272 40	427 20	345	25	

NB. I lotti descritti nel presente avviso si trovano riportati nella pianta planimetrica redatta dal perito geometra signor Nicandro Ventura, la quale è ostensibile tanto nella prefettura che nell'Intendenza di finanza di Aquila.

2335 Aquila, addì 9 maggio 1872.

L'Intendente di Finanza G. PAGANO.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

Avviso d'asta.

Dovendosi procedere alla nomina del ricevitore provinciale delle imposte dirette per la provincia di Vicenza a senso di quanto è prescritto dalla legge, num. 192, del 20 aprile 1871 e del relativo regolamento 1° ottobre successivo pubblicato col decreto Reale, num. 462, per la durata del quinquennio 1873 al 1877, si rende noto quanto appresso:

Nel giorno 27 (ventisette) del mese di giugno p. v., alle ore 12 meridiane, nel palazzo ove hanno sede gli uffizi della Deputazione provinciale, e coll'assistenza di un delegato della provincia e di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e del segretario della Deputazione provinciale, si procederà col mezzo di pubblico incanto all'appalto della ricevitoria provinciale per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 a tutto dicembre 1877.

L'incanto avrà luogo a schede segrete da prodursi prima delle ore 12 meridiane del suddetto giorno 27 giugno p. v., dovendo a quell'ora seguire l'apertura delle stesse.

Il concorrente all'asta dovrà provare di aver eseguito il deposito presso la cassa provinciale di lire 90,000 corrispondenti al 2 per cento della presunta somma annuale da riscuotersi in lire 4,500,000.

Il deposito dovrà esser fatto in danaro od in rendita pubblica dello Stato, ed in questo secondo caso i titoli saranno accettati al valore di lire 73 60 desunto dal listino di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 11 maggio corrente.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono aver unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un notaro o da un agente di cambio.

I depositi fatti a garanzia dell'asta saranno restituiti appena finita, trattenuto quello soltanto dell'aggiudicatario.

La cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto è fissata in lire 750,000. Questa cauzione dovrà essere presentata dall'aggiudicatario nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1° dei capitoli normali approvati col decreto Ministeriale 1° ottobre 1871, num. 463.

La misura dell'aggio su cui si aprirà l'incanto sarà di centesimi 40 per ogni cento lire che il ricevitore avrà versato in Tesoreria.

Non sono accettate offerte in diminuzione inferiori ad un centesimo di lira.

L'aggiudicazione è fatta dalla Deputazione provinciale a quello fra i concorrenti che avrà offerto un maggior ribasso sull'aggio, sotto espressa riserva dell'approvazione del Ministero delle finanze, prima della quale l'Amministrazione non avrà assunto obbligo alcuno.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, o quando si offra per persona da dichiarare la dichiarazione deve essere fatta all'atto dell'aggiudicazione, ed accettata regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, ritenendosi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate nell'articolo 14 della legge.

Gli oneri e i diritti del ricevitore provinciale sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871 di sopra citata dal regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre 1871, num. 462 (Serie 2ª), dal R. decreto del 7 ottobre 1871, num. 479 e dai capitoli normali approvati col decreto Ministeriale del 1° ottobre 1871, num. 463; non che da quelli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero e che, la calce del presente avviso si riportano.

Il ricevitore dovrà fare le funzioni di cassiere provinciale secondo le discipline già stabilite dalla Deputazione provinciale nei capitoli speciali.

La legge, i regolamenti e capitoli normali, generali e speciali potranno essere spezionati presso gli uffici della Deputazione provinciale e dell'Intendenza di finanza.

Le spese d'asta, del contratto e della cauzione stanno a carico del deliberatario tenuto conto delle esenzioni accordate dall'articolo 99 della legge del 20 aprile 1871 quanto alle tasse di bollo e di registro.

Vicenza, 13 maggio 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
BOSSINI.

Capitoli speciali deliberati dalla Deputazione Provinciale ed approvati dal Ministero delle finanze col decreto 28 *febbraio prossimo passato, n.* 9865.

I. — Disposizioni pel Ricevitore Provinciale.

Art. 1. L'esercizio della ricevitoria provinciale contemplato dal presente capitolato durerà pel quinquennio da 1° gennaio 1873 a tutto 31 decembre 1877.

Art. 2. Il ricevitore quando ne venga richiesto, deve riscuotere e versare alle scadenze stabilite o da stabilirsi secondo le norme vigenti, o che potranno in avvenire emanarsi, coll'obbligo dell'inesatto per esatto, anche tutte le tasse speciali o generali che la provincia fosse autorizzata a far riscuotere colle norme delle imposte dirette, e ciò giusta gli articoli 5 e 75 della legge e in analogia all'articolo 8 dei capitoli normali.

Art. 3. Gli aspiranti proveranno la esecuzione del deposito fissato dal relativo avviso d'asta mediante confesso, cioè bolletta emessa dalla Cassa provinciale.

Nel processo verbale di delibera verrà fatta menzione oltrechè di ciascun depositante anche del numero e della data del relativo confesso.

Art. 4. È facoltativo della pubblica amministrazione il disporre la scadenza delle imposte e sovrimposte prediali, o di altra natura, in via straordinaria, cioè, o più frequente o più lata che non lo è presentemente, e dovrà il ricevitore corrispondentemente a tale eventuale innovazione conformare l'adempimento dei proprii obblighi di procedura e di rispondenza senza aver titolo a compensazione od indennizzazione particolare di sorte alcuna.

Art. 5. Nei casi previsti dagli articoli 84-96 della legge, la Deputazione provinciale si riserva il diritto di destinargli tosto un sorvegliante a tutto suo carico, anche in pendenza della nomina spettante al Ministero delle finanze.

Art. 6. Il fatto stesso dell'aspiro all'asta per l'esercizio della ricevitoria provinciale, costituirà la prova equivalente a formale e solenne dichiarazione che l'aspirante sia pienamente informato di tutte le disposizioni di legge, di amministrazione e di ordine che regolano l'esercizio.

Art. 7. Cadaun deliberatario s'intenderà, alla conduzione del relativo appalto, impegnato fin dal momento della delibera; ma la stazione appaltante nol sarà se non che da quello della superiore approvazione,

Art. 8. Questo capitolato formerà parte integrante del contratto ed avrà piena forza come se fosse contestualmente inserito, al qual scopo la firma del deliberatario verrà posta oltrechè sull'avviso d'asta e sul processo verbale dell'asta medesima anche sul presente capitolato.

Art. 9. Qualora la fidejussione consista in beni fondi, questi dovranno essere situati nel territorio delle antiche provincie Lombardo Venete.

Il deliberatario oltre i documenti che ne dimostrino attendibilmente e legalmente la piena ed assoluta proprietà, libertà ed il valore a termine dell'articolo 17 della legge dovrà aggiungere:

a) una consulta di accreditato legale intorno alla validità sotto ogni punto di veduta della fidejussione;

b) una dichiarazione del proprietario o dei proprietari dei beni stessi che autorizzi la Stazione appaltante a chiedere ed ottenere senza ulteriore assenso od intervento del proprietario o dei proprietari stessi la iscrizione ipotecaria anche in pendenza dell'esame della cauzione, iscrizione ipotecaria che non sarà obbligatoria pella stazione appaltante se la cauzione non sia onninamente riconosciuta valida.

Art. 10. In pendenza della decisione superiore intorno all'ammissibilità ed alla accoglibilità della cauzione, il fidejussore non potrà revocare la dichiarazione fatta a termini dell'articolo precedente.

Art. 11. Qualora alla scadenza della prima o delle prime rate dell'esercizio non fossero consumati gli atteggi relativi alla fidejussione, e perciò per essa rata o per esse rate mancasse alla pubblica amministrazione in tutto od in parte la congrua cauzione, dovrà esso ricevitore eseguire prima della scadenza della rata o delle rate un versamento anticipato corrispondente alla somma tuttora manchevole di cauzione, e ciò sotto comminatoria della sorveglianza a tutto carico dell'esercente e della sua sicurtà, e fermo quanto è stabilito nell'articolo 15 della legge.

Art. 12. Il ricevitore dovrà guarantire dagli incendi presso una Società d'assicurazione i fabbricati che dà in sicurezza a senso dell'articolo 19 del regolamento, ed inoltre provare il puntuale pagamento dei premi di assicurazione, nonchè vincolare l'importo dei risarcimenti ai riguardi della pubblica amministrazione.

Art. 13. Qualunque mutamento di circoscrizione della provincia avvenibile nel corso del contratto non altera la misura dell'aggio del ricevitore provinciale.

Art. 14. Il ricevitore provinciale è anche il cassiere della provincia.

A cominciare del 5° giorno dopo i termini fissati dall'art. 80 della legge, cioè nel 17° giorno dopo la scadenza di ciascuna rata d'imposta provinciale, il ricevitore anche per l'importo delle rate stesse viene considerato come cassiere provinciale per ogni effetto relativo.

La fidejussione della ricevitoria s'intende data ed accettata anche a garanzia della gestione di Cassiere.

II. — Disposizioni pel Cassiere.

Art. 15. Il cassiere oltre all'osservanza della legge 20 aprile 1871, N. 192, del regolamento e capitoli normali approvati coi Reali decreti 1° ottobre 1871, N. 462, 463, e specialmente degli articoli 91 della legge e 28 del capitolato suddetto, dovrà attenersi alle disposizioni seguenti:

a) tenere in continua evidenza il giornale di entrata e di uscita;

b) presentare entro i primi 5 giorni di ogni mese la contabilità di entrata e di uscita del mese precedente corredata degli ordini d'incasso e pagamento;

c) approntare e presentare alla Deputazione provinciale entro il mese di aprile d'ogni anno il conto finanziario, relativo alla gestione dell'anno precedente;

d) tenere cassa aperta nel capoluogo della provincia dalle 10 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane d'ogni giorno feriale, e dalle ore 10 antimeridiane alle ore 12 meridiane d'ogni giorno festivo;

e) esigere e pagare soltanto in base ad ordini della Deputazione provinciale;

f) tenere la gestione o personalmente o mediante commesso riconosciuto ed accettato dalla Deputazione provinciale ben inteso sempre sotto la responsabilità del cassiere medesimo;

g) conformare la tenuta dei registri e della contabilità secondo i moduli e le istruzioni che gli verranno date dalla Deputazione provinciale.

Art. 16. In caso di ritardo all'estinzione di mandati il cassiere è assoggettato alla multa di centesimi 4 per ogni lira di debito e ciò in favore della provincia; e tanto per questa quanto per qualsiasi altra mancanza nell'adempimento de' suoi obblighi sarà in facoltà della Deputazione provinciale di nominargli secondo le circostanze un sorvegliante a tutto suo carico.

Art. 17 Il cassiere è obbligato a custodire in deposito le somme che con tale destinazione gli venissero affidate dalla Deputazione provinciale e ne sarà responsabile a termine delle leggi.

Art. 18. Qualora il cassiere dovesse maneggiare effetti di valore sui quali fosse per maturare un interesse progressivo dovrà tenere giornali sussidiari che dimostrino l'importo dell'interesse medesimo.

III. — Disposizioni comuni al Ricevitore e Cassiere Provinciale.

Art. 19. Il ricevitore e cassiere provinciale devono eseguire i rispettivi versamenti e pagamenti nella specie di monete, secondo le tariffe e nei modi stabiliti pella riscossione delle imposte.

Art. 20. Nessun compenso od indennizzazione pel trasporto o spedizione di denaro od altro compete al ricevitore e cassiere provinciale per le riscossioni e pagamenti per conto della provincia nel Regno.

Art. 21. Nessuna responsabilità incombe alla provincia, e perciò nessun titolo hanno il ricevitore ed il cassiere a pretendere a peso della medesima, qual siasi indennizzazione a titolo di perdite di denaro derivante da infortuni, derubamenti, smarrimenti od altre cause, quali si vogliano sia nel tempo in cui il denaro giace presso di loro, sia nel tempo in cui essi ne fanno seguire il trasporto o la spedizione da un luogo all'altro; e ciò tanto nella qualità del ricevitore quanto in quella di semplice cassiere e depositario.

Art. 22. Il ricevitore ed il cassiere sono esenti da visite di cassa in conseguenza della responsabilità loro addossata coll'articolo precedente e coi susseguenti. Solo riguardo ai depositi si riserva la Deputazione provinciale il diritto di visita onde constatare la reale loro esistenza nella cassa.

Art. 23. Qualunque perdita derivasse al ricevitore o cassiere per innovazioni parziali o totali di tariffe e sistemi monetari che fossero introdotti durante il contratto, non darà loro per le somme di ragione della provincia alcuno titolo a buonificamento o compenso di sorte alcuna; e per lo contrario rimarranno a vantaggio d'essi ricevitore e cassiere i lucri od aggi che procedessero dalle innovazioni medesime.

Art. 24. Staranno invece a vantaggio o discapito della provincia e delle parti, le conseguenze delle innovazioni di tariffe e sistemi monetari per quelle partite che il ricevitore e cassiere gestisse come semplice depositario. 2438

DELIBERAZIONE. 2362

(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione della 4ª sezione del tribunale civile di Napoli del 10 maggio 1872, sul rapporto del giudice delegato uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico in Firenze, che i certificati di rendita intestati a Maria Izzo fu Gennaro, sotto i numeri 4378, 48068, 93640, 98796, 111644 e 152760, in uno dell'annua rendita di lire 1000, sia convertita in tanti certificati di rendita iscritta come appresso: – A Fortunata Izzo fu Gennaro, maggiore, annue lire 150 – A Michele Izzo fu Luigi, maggiore, lire 65 – A Vincenzo Izzo fu Luigi, minore sotto l'amministrazione di detto Michele lire 65 – A Concetta Izzo fu Michele, minore sotto l'amministrazione di sua madre Maria Starace fu Raffaele, annue lire 15 – A Teresa Izzo fu Michele, minore sotto detta amministrazione lire 45 – A Giovanni Izzo fu Michele, minore sotto detta amministrazione lire 15 – A Vincenzo Izzo fu Michele, sotto detta amministrazione lire 15 – A Eduardo Izzo fu Michele, sotto detta amministrazione lire 15 – A Gaetana Izzo fu Michele, maggiore lire 15 – Ad Antonia Izzo fu Michele, maggiore lire 15 – A Raffaela Izzo fu Gennaro, maggiore lire 150 – A Giuseppe Izzo fu Gennaro, maggiore lire 90 – A Francesco Izzo fu Gennaro, maggiore lire 185 – A Pasquale d'Angelo fu Giosuè, maggiore lire 20 – A Gennaro d'Angelo fu Giosuè, maggiore lire 20 – A Raffaela d'Angelo fu Giosuè, maggiore lire 20 – A Francesco d'Angelo fu Antonio, minore sotto l'amministrazione di sua madre Anna Esposito fu Giovanni lire 20 – A Carmine Fajella di Vincenzo, maggiore lire 5 – A Gennaro Fajella di Vincenzo, maggiore lire 5 – Ad Antonio Fajella di Vincenzo, maggiore lire 5 – A Maria Fajella, minore sotto l'amministrazione di suo padre Vincenzo lire 5 – A Gabriele Zimmaro di Luigi, maggiore lire 100 – Allo stesso annue lire 30.

DELIBERAZIONE. 2355

emessa ai 10 *maggio* 1872 *dal tribunale civile di Napoli.*

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia tolga il vincolo d'inalienabilità dal certificato per annue lire 205 di rendita al num. 15201 a favore di Pecchia Raffaele, Marianna, Amalia e delle defunte Rosa e Pasqualina, di Vincenzo, minori sotto l'amministrazione del padre; e che venga per cura dell'agente di cambio signor Alberto Prisco, divisa la detta rendita nel modo seguente: lire 25 annue libere al signor Vincenzo Pecchia fu Raffaele; lire 180 annue in due certificati ciascuno di lire 90, l'uno in testa di Marianna, l'altro in testa di Amalia Pecchia, di Vincenzo, minori sotto l'amministrazione del padre; lire 90 attribuite a Raffaele Pecchia e vendute per consegnarsene il ritratto al padre Vincenzo per spenderlo nello impianto a pro del figlio di un negozio di drogheria.

DECRETO. 2364

(1ª *pubblicazione*)

Proposto il presente ricorso e sentita sul medesimo la relazione del giudice delegato;

Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero favorevoli alla domanda;

Visto l'art. 102 del decreto R. 8 ottobre 1870, n. 5943;

Ritenuto essere stato giustificato col decreto di aggiudicazione della eredità di Francesco Rizzi in data 5 settembre 1860 della R. pretura di Pizzighettone come unici successibili *ex lege* sieno i figli di detto Rizzi, e cioè: Marianna, Giuseppe, Annunciata, Marietta e Vittorio coll'usufrutto di un sesto alla vedova Carlotta Riboni e loro madre;

Ritenuto che detti figli sono tutti ora rappresentati dalla Riboni attuale ricorrente;

Vista la dichiarazione di svincolo della cartella al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia num. 4147, S. prima, rendita cinque per cento di annue lire 34 88, stata depositata a cauzione del contratto d'affitto del diritto di passo sul fiume Adda a Formigara, — dichiarazione rilasciata dal ministro delle finanze in data 24 gennaio 1870;

Ritenuto quindi che anco gli eredi del depositante Rizzi hanno diritto al rilascio di detta cartella;

Questo R. tribunale civile deliberando in camera di consiglio autorizza la Cassa depositi e prestiti a rilasciare la cartella di cui sopra rappresentata nella polizza num. 4238 alla Carlotta Riboni nella sua qualità sopra indicata o a chi sarà legittimato da lei procuratore, e ciò purchè non risulti alcun vincolo sulla cartella stessa a favore dei terzi.

Cremona, dal R. tribunale civile e correzionale 4 maggio 1872.

MAGGIONI, presidente.
G. NULLI, vicecancelliere.

TRAMUTAMENTO DI CARTELLE.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto a chi possa avervi interesse che sul ricorso sporto dal cavaliere Gioachino Bianchi di Lavagna fu Pietro, residente in Torino, questo tribunale civile con decreto del diciassette corrente maggio, dichiarò che li due certificati numeri 46946 e 46947, della rendita il primo di lire quattrocento e l'altro di lire seicento, entrambi intestati al cavaliere Bianchi Giuseppe fu Giov. Battista, spettano per diritto di successione esclusivamente al suddetto cavaliere Gioachino Bianchi di Lavagna fu Pietro; conseguentemente autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in cartelle al portatore le rendite iscritte a favore del suddetto cavaliere Bianchi Giuseppe fu Giovan Battista come dai suddetti certificati in data 25 settembre 1862, dichiarando essere li medesimi devoluti in piena proprietà del suddetto cavaliere Gioachino Bianchi di Lavagna fu Pietro.

2421 NICOLAY sost. VAYRA, procuratore capo.

AVVISO GIUDICIALE. 2365

(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale sedente in Vercelli, sopra domanda delli Angela Lavatelli, Battista, Giuseppa e Gregorio la prima vedova e gli altri figli del fu Gregorio Dell'Erra, residenti in Vercelli, sentito l'avviso dell'ufficio del procuratore del Re, con suo decreto 6 maggio corrente autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato a tramutare in tre certificati al portatore della rendita di lire venticinque caduno la cedola del Debito Pubblico (creazione 10 luglio 1861) avente il numero d'ordine 52134, della rendita di lire settantacinque, intestata a Dellera Antonio fu Gregorio di Vercelli per essere tali certificati rimessi uno per caduno alli Battista, Giuseppa e Gregorio fratelli e sorella Dell'Erra fu Gregorio, od a chi legittimamente li rappresenti, dichiarando la stessa Direzione Generale debitamente scaricata per l'operazione di che si tratta mediante copia di detto decreto.

Di quale decreto si inserisce il tenore pegli effetti prescritti dalli articoli 72 e 78 della legge 11 agosto 1870, e ciò a termini dell'articolo 89 della stessa legge.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Lucca, sezione civile, camera di consiglio, composto degli illustrissimi signori Paolo Parenti presidente, Tito Gori e Leopoldo Chiaromanni giudici.

Sul ricorso presentato col ministero del dott. Michelangiolo Lorenzi da Agostino e Pietro del fu Vincenzo Bellandi, e da Ferdinando e Giov. Battista del fu Angiolo Bellandi, qualificati e domiciliati come in detto ricorso:

Sentita la relazione del giudice incaricato a riferire sul medesimo;

Visti i documenti predotti;

Visto il parere scritto del Pubblico Ministero;

Dichiara essere i ricorrenti Agostino, Pietro, Ferdinando e Giovan Battista Bellandi nel diritto di ritirare, quali eredi testamentari del sacerdote Agostino Bellandi, dalla Cassa dei Depositi e Prestiti di Firenze le somme di lire cento quarantasette e duecento novantaquattro, state presso la medesima depositate dal loro autore don Agostino Bellandi, e resultanti la prima di lire 147, da certificato di numero 2498 e la seconda di lire 294, dall'altro certificato di numero 2511.

Autorizza conseguentemente l'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti di Firenze a restituire la somma stessa ai detti Agostino, Pietro, Ferdinando e Giov. Battista Bellandi.

Così decretato in Lucca, nella camera di consiglio del tribunale suddetto, li diciannove aprile mille ottocento settantadue. — P. Parenti — F. Del-Rosso.

Per estratto conforme.

2374 Dott. M. A. LORENZI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del giorno sei corrente maggio fa ordine alla Direzione Generale del Debito Pubblico d'intestare senza alcun vincolo a Maddalena Guarriello la rendita di annue lire centosettanta risultante dal certificato numero 134972, in testa del fu Donato Guarriello, vincolato per sacro patrimonio dello stesso.

Chiunque creda avervi interesse ne produca opposizione nel termine e modi prescritti dal regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Il notaio incaricato
2407 GIOACCHINO GAGLIANI.

ESTRATTO DI ORDINANZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Catania con provvedimento 25 aprile 1872 dispose che la Direzione del Debito Pubblico d'Italia tramutasse in rendita al portatore col godimento dal primo luglio 1872 la rendita in lire 270 annue, inscritta il 2 maggio 1865 in Palermo al numero 10668 a nome di Sciuto Marietta Salvatore fu Gaspare, domiciliato in Catania e che il novello certificato di rendita al portatore si consegni a Sciuto e Sciuto Gaspare avvocato in Catania.

2357 GIACOMO VASTA-ALBERTI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara sulla istanza del signor avvocato Gaudenzio Ricca, rappresentato dal sottoscritto ha pronunciato il seguente decreto:

Udita in camera di consiglio la relazione del sovra esteso ricorso e degli uniti documenti;

Sentita lettura delle conclusioni del Pubblico Ministero sullo stesso ricorso emanate;

Ritenuto che dai titoli suaccennati risulta che il certificato sul Debito Pubblico dello Stato della rendita di lire 500 col num. 49731 e di cui si tratta, appartiene esclusivamente al ricorrente avvocato Gaudenzio Ricca;

Dichiara spettare ad esso avvocato Gaudenzio Ricca residente in questa città la rendita sul Debito Pubblico dello Stato di lire 500 apparente dal certificato num. 49731 in data primo febbraio 1872, intestata ad Arturo Bardelloni di Giuseppe domiciliato in Novara, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre; e manda quindi alla Amministrazione del Debito Pubblico di tramutare tale rendita in altrettanta al portatore da consegnarsi al predetto avvocato Gaudenzio Ricca.

Novara, 17 maggio 1872.

Firmati: Martorelli presidente e Picco cancelliere.

Si chiede l'inserzione a termini del regolamento 8 ottobre 1870.

Novara, 18 maggio 1872.

2376 AVV. BERZI.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in seconda sezione, con deliberazione del dì 10 maggio 1872, ordina, che tolto il vincolo dotale dalla partita di rendita di annue lire 15150, racchiusa nel certificato del 20 aprile 1866 in testa Piria Teresa fu Giuseppe, segnata al numero 123584, tanto della suddetta rendita, quanto delle altre partite racchiuse nei tre altri certificati, l'uno di lire 955, del 20 aprile 1866, in testa Piria Teresa fu Giuseppe moglie di Filippo Giordano, segnata al numero 123585, l'altro di lire 400 in testa Piria Teresa fu Giuseppe, al num. 54922, e il terzo di lire 255, in testa Piria Teresa fu Giuseppe, segnata al numero 89627, che formano in uno lire 16,760, la Direzione del Gran Libro ne formi quattro distinti certificati, cioè: il primo di annue lire 2960 a favore di Simone Coppola fu barone Giacomo; il secondo di annue lire 4600 a favore di Raffaella Piria fu Giuseppe nubile; il terzo di annue lire 4600 a favore di Luisa Piria fu Giuseppe moglie di Simone barone Coppola; il quarto di annue lire 4600 in favore di Filippo cav. Giordano di Carlo; rimanendo a cura ed obbligo del nominato barone Coppola Simone della rendita delle suddette lire 2960 a lui intestate, estinguere i legati dalla testatrice disposti col suddetto suo testamento come per legge.

Napoli, 21 maggio 1872.

2406 COSMO MONTORO, avv.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara sulla istanza del cavaliere dottor Giovanni Fossati, cavaliere dottor Francesco e Marietta fratello e sorella Fortina residenti in Parigi ha pronunziato il seguente decreto;

Sentita in camera di consiglio la relazione del suesteso ricorso e degli uniti documenti;

Ritenuto che dai medesimi risulta che l'avanti indicato titolo nominativo sul Debito Pubblico dello Stato cadde nella successione della Marietta Fossati fu Giacomo Antonio residente in Novara ed ora appartiene esclusivamente alli ricorrenti Fossati e Fortina;

Dichiara spettare ad essi Giovanni Fossati, Francesco e Marietta fratello e sorella Fortina, come unici eredi della sunominata Marietta Fossati la rendita sul Debito Pubblico dello Stato di lire 200 apparente dal certificato nominativo, num. 31579 in data 14 agosto 1862 e manda quindi all'Amministrazione del Debito Pubblico di tramutare la rendita medesima in altrettanta rendita al portatore, da consegnarsi per la concorrente di lire 100 al cavaliere Giovanni Fossati, e per lire 100 alli Francesco e Marietta, fratello e sorella Fortina sunominati.

Novara, 17 maggio 1872.

Firmati: Martorelli presidente, e Picco cancelliere.

Se ne chiede l'inserzione a mente del regolamento 8 ottobre 1870.

Novara, 18 maggio 1872.

2377 AVV. BERZI.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*).

Sul ricorso di Frola Maria fu Lorenzo moglie di Giovanni Bosello, dal medesimo assistita ed autorizzata residente in Chivasso (fini) ammessa al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il tribunale civile di Torino 19 luglio 1871, il tribunale prelodato con sua sentenza 30 scorso aprile (registrata a debito il 2 maggio successivo al numero 4446, libro 10) dichiarò l'assenza di Frola Giuseppe fu Lorenzo, già domiciliato in Chivasso.

Torino, 17 maggio 1872.

2378 E. VARESE sost. LASAGNA.

ESTRATTO DI ORDINANZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, seconda sezione, riunito in camera di consiglio nel giorno 18 maggio 1872, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire la cartella di rendita consolidata di lire 76,445 (dico settantaseimila quattrocento quarantacinque), avente il numero 48715, e l'altra cartella, od assegno provvisorio, per l'annua rendita di cent. 15, avente il numero 4658, intestata a favore dell'eredità del fu commendatore Chiaveri Agostino come appresso, cioè: quanto all'annua rendita di lire 54,815 15, venga rilasciata una o più cartelle libere al portatore da consegnarsi a S. E. D. Filippo Orsini principe di Roccagorga; quanto alla rendita di lire 21630 venga intestata a favore del minorenne D. Domenico Napoleone Orsini figlio del nominato D. Filippo, domiciliato in Roma, vincolata quanto alla proprietà durante l'età minore del detto D. Domenico Napoleone, e quanto all'usufrutto vincolate a favore del di lui padre D. Filippo Orsini sua vita naturale durante.

Tutto ciò si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti validi di ragione, ed a senso di legge e regolamenti in vigore.

2405 Dott. PAPARONZI PIETRO, proc.

2416 DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*).

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Avellino certifica che con deliberazione resa dal sullodato tribunale a' ventisette aprile milleottocento settantadue, venne disposto quanto appresso:

Il tribunale deliberando in Camera di Consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Cosentini, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a trasferire al nome di Rachela Montuori di Avellino la rendita di lire trentatrè intestata al fu Francesco Montuori risultante dal certificato numero trentanove in data trenta aprile 1862 col godimento dal 1° aprile al primo ottobre; e di tramutare in iscrizioni al portatore le altre due rendite nominative intestate al detto fu Francesco Montuori, l'una di lire ottocentotrenta come dal certificato numero 112674 in data 29 luglio 1865 col godimento dal primo luglio al primo gennaio, e l'altra di lire trentacinque sotto al numero 133674 in data ventitrè febbraio 1867, facendosi otto cartelle di lire cento, sei da lire dieci, ed una da lire cinque. Nomina l'agente di cambio signor Giuseppe Saraco per eseguire le operazioni come sopra disposte.

A richiesta del procuratore signor Modestino Galeota si rilascia il presente oggi quattro maggio milleottocento settantadue 1872.

Il cancelliere del tribunale
GIUSEPPE COTTICELLI.

DECRETO DI ADOZIONE.

Con decreto della prima sezione civile della Corte d'appello di Napoli del dì quattro marzo mille ottocento settantadue, si è dichiarato farsi luogo all'adozione chiesta da Carmine Sacco, figlio dei furono Gioacchino e Rosalia Colella, contadino e coniugato con Maria Fedele Capone di Montemiletto, in persona di Alfonso Felice Sacco di Montemiletto, ivi domiciliato, di anni diciotto compiti, contadino celibe, figlio di Antonio e Generosa Coscia.

2425 ODOARDO PELISSER, proc.

MUNICIPIO DI TORRE ANNUNZIATA

Avviso d'asta.

Essendo rimasti deserti i primi incanti,

Si notifica che nel giorno 30 del volgente mese, alle ore 8 ant. e seguenti, si procederà nella sala municipale ed avanti il sindaco a nuovi incanti ad asta pubblica per gli appalti della percezione dei dazi e tasse governative e comunali in quattro differenti lotti, siccome trovansi descritti nella sottoindicata tabella.

Gli appalti avranno la durata per l'intero anno 1872, e la somma di aggiudicazione dovrà pagarsi in 24 uguali rate, ciascuna in ogni quindici giorni. Dalla predetta tabella rilevansi i prezzi parziali, i depositi a farsi dagli aspiranti all'asta, le cauzioni diffinitive, le ore ed i prezzi ed apertura degl'incanti.

I capitoli di appalto trovansi depositati nella segreteria del municipio con facoltà a chiunque di prenderne visione nelle ore di uffizio.

Per essere ammessi agl'incanti dovranno gli aspiranti comprovare di aver fatto nella tesoreria comunale il deposito prescritto.

Le aste seguiranno mediante estinzione di candele, coi termini abbreviati a giorni cinque, ed in aumento della somma prefissa.

Il tempo utile per presentarsi offerte di aumento, non minore del vigesimo del prezzo di aggiudicazione, è fissato a cinque giorni a decorrere dall'ora in cui avranno luogo gl'incanti.

Tutte le spese di asta, comprese quelle di tassa di registro, bollo e contratti, cedono a carico degli aggiudicatari.

Nell'atto del possesso sarà conteggiato l'introito ed esito fatto per la riscossione dei dazi dal 1° gennaio fino all'aggiudicazione diffinitiva per liquidarsi le differenze.

TABELLA dei balzelli da appaltarsi.

Num. dei lotti	GENERI TASSATI	PREZZO di apertura dell'asta	Deposito per ammissione all'asta: o contanti	o misto: contanti	o misto: biglietto ad ordine	ORA di apertura dell'asta	Cauzione diffinitiva: o contanti e rendita dello Stato al portatore	Cauzione diffinitiva: o beni fondi	Osservazioni
1	Farina con crusca, farina affiorata, pane, pasta, semola, riso, accimatura, farro, brusca e simili	185000	10000	8000	10000	8 ant.	26428 57	37000	La cauzione diffinitiva sarà aumentata in ragione dell'aumento che avrà luogo sulla somma di apertura dell'asta.
2	Vino, aceto, birra, gazzosa ed uva	91500	6000	2000	6000	10 ant.	13071 42	18300	
3	Animali bovini, ovini o suini, carne macellata fresca, carne salata, strutto bianco, frutta fresche, secche e materiali da costruzione	32000	2500	1000	2500	2 pom.	4571 42	6400	
4	Olio minerale, animale e vegetale, burro, formaggi, semi oleiferi, zucchero, caffè, pesci secchi e salati od affumicati, carboni vegetali, cera, cerogeni e carrube	49600	3000	1000	3000	4 pom.	7085 71	9920	

2443 Dat. addì 25 maggio 1872.

Il Segretario Comunale: D. PALUMBO.

REGIA PREFETTURA DI GIRGENTI

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie della provincia di Girgenti.

Si fa noto al pubblico che alle 12 meridiane del giorno sei del prossimo giugno, nell'ufficio di questa prefettura, si addiverrà alla presenza del signor prefetto o del consigliere delegato, al pubblico incanto col metodo della candela vergine per l'appalto del detto servizio di fornitura in conformità della seguente tavola:

Num. d'ordine de' lotti	Circolo di carceri giudiziarie componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto del lotto: Parti dei capitoli	Tavole relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta L. C.	Importo della cauzione in rendite dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario: Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Servizio del mantenimento	Parte 1ª, titolo 1° della parte 2ª	A D G L O P Q parte 1ª, R parte 1ª	1,526,113	» 68	2500	4700	44	L. 99 »

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali:

1° La durata dell'appalto è stabilita per anni 4 e mesi 5 decorrendi dal 1° agosto 1872 al 31 dicembre 1876.

2° L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4ª e 5ª della tavola sovrastante.

3° Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza, che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della tavola suddetta.

4° L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7ª della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, numero 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5° Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7ª della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi, ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6° I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

7° Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti fare il deposito indicato nella colonna 9ª della tavola, in contanti od in biglietti di banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto, meno quello fatto da chi rimarrà aggiudicatario, che resterà presso la prefettura sino a che non sarà stipulato il corrispondente contratto, e prestata o completata col deposito istesso la cauzione diffinitiva.

8° Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C dei capitoli, sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso questa prefettura, non che presso la Direzione delle carceri di Girgenti e presso le sottoprefetture di Sciacca e Bivona.

9° In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 21 dello stesso giugno, alle ore 12 meridiane.

10. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo il dì 6 luglio prossimo venturo.

11. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico Italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della tavola sovracitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9ª della tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

12. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà all'atto dell'aggiudicazione depositare la somma presunta di L. 6500, salva liquidazione mediante regolare parcella. Egli dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9ª della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Girgenti, li 19 maggio 1872.

2448 *Il Segretario:* S. CIACCIO.

FEA ENRICO, Gerente — ROMA — Tipografia EREDI BOTTA